

Determina n. 129 dell'8.5.2018	Oggetto: Bando n. 1 del 2018 - Selezione pubblica per il conferimento di 15 Assegni di Ricerca
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA

IL DIRETTORE GENERALE

Visti

- il D.P.R. n. 478/1973 e s.m.i., costitutivo dell'ISFOL;
- il D.Lgs. 24.9.2016 n. 185, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lett. f), che, a decorrere dal 1.12.2016, ha modificato la denominazione dell'ISFOL in INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, lasciando invariati tutti gli altri dati dell'Istituto;
- lo Statuto INAPP in vigore dal 2.5.2018, pubblicato sul sito internet dell'Istituto, ed in particolare, l'articolo 2, comma 2;
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi e delle Strutture approvato con Delibera n. 24 del 27.11.2014;
- la Delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 15.7.2016, con la quale è stato rinnovato l'incarico di Direttore Generale già conferito all'Avv. Paola Nicastro;
- il D.P.C.M. 9.12.2016, acquisito con prot. n. 0000325 del 16.1.2017, con cui il Prof. Stefano Sacchi è stato nominato Presidente dell'INAPP;
- la Legge 30.12.2010, n. 240 s.m.i., recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", che, all'articolo 22,

attribuisce agli Enti pubblici di ricerca la possibilità di conferire, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della Legge 30.12.2010, n. 240, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 21.6.2017;

la Determina n. 423 del 28.12.2017, per l'assunzione di impegno per il finanziamento degli assegni di ricerca;

la Delibera n. 1 del 17.1.2018, con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato gli indirizzi strategici per il 2018;

il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;

il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;

il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016;

il D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;

il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9.3.2011 n. 102, di determinazione dell'importo minimo assegni di ricerca;

DETERMINA

Articolo 1

Selezione pubblica per il conferimento di assegni di ricerca

1. E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 15 assegni di ricerca, di durata biennale, per collaborazioni tecnico-scientifiche alle attività dell'INAPP sui temi e programmi di ricerca di cui al comma 2 .

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, commi 6 e 7, gli assegni di ricerca sono così suddivisi:

- a) n. 5 assegni per collaborazione tecnico-scientifica nell'ambito, in via di prima assegnazione, della Struttura Mercato del Lavoro, anche in collaborazione con altre strutture e servizi, sui temi dell'analisi, anche in prospettiva comparata, e della valutazione delle politiche economiche, industriali, della formazione, sociali e del lavoro, con particolare riguardo alle recenti innovazioni nelle politiche del lavoro, dell'inclusione e del contrasto alla

povertà (d'ora innanzi: programma di ricerca n. 1: "analisi e valutazione delle politiche pubbliche");

b) n. 5 assegni per collaborazione tecnico-scientifica nell'ambito, in via di prima assegnazione, della Struttura Mercato del Lavoro anche in collaborazione con altre strutture e servizi, sui temi dell'analisi dell'impatto del cambiamento tecnologico su mercato e organizzazione del lavoro, con particolare riguardo all'analisi delle competenze, delle professioni e della distribuzione dei redditi, sulle relazioni industriali e sui sistemi di protezione sociale (d'ora innanzi: programma di ricerca n. 2: "analisi dell'impatto del cambiamento tecnologico su mondo del lavoro e protezione sociale");

c) n. 5 assegni per collaborazione tecnico-scientifica nell'ambito, in via di prima assegnazione, del Servizio Statistico, anche in collaborazione con altre strutture e servizi, sui temi dello sviluppo informatico e statistico e dell'elaborazione statistica di basi di dati a carattere economico e sociale, e della costruzione di indagini statistiche a carattere economico e sociale, ivi inclusi l'elaborazione ed il disegno di piani di campionamento (d'ora innanzi: programma di ricerca n. 3: "costruzione e sviluppo di basi di dati ed elaborazione di dati").

Articolo 2

Requisiti di ammissione

1. Ciascun candidato deve, a pena di ammissibilità della domanda di partecipazione alla selezione, essere in possesso o essere in procinto di conseguire il dottorato di ricerca o titolo equipollente in una delle discipline pertinenti il programma di ricerca per cui ha presentato domanda, e segnatamente:

- a) per il programma di ricerca n. 1, il dottorato di ricerca nelle discipline economiche, statistiche, sociologiche, politologiche e giuridiche;
- b) per il programma di ricerca n. 2, il dottorato di ricerca nelle discipline economiche, statistiche, sociologiche, politologiche e giuridiche;
- c) per il programma di ricerca n. 3, il dottorato di ricerca nelle discipline informatiche e statistiche.

2. A pena di inammissibilità della domanda presentata, ciascun candidato deve essere, altresì, congiuntamente in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 38, D. Lgs n. 165/01 e s.m.i.. I cittadini degli Stati membri

dell'Unione Europea o di Paesi terzi devono, inoltre, avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale requisito costituisce oggetto di apposito accertamento in sede di colloquio;

b) godimento dei diritti politici;

c) non essere stati stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la pubblica amministrazione per persistente e insufficiente rendimento;

d) non essere decaduti da altro impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

e) non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

f) non essere temporaneamente inabilitati o interdetti per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

g) non essere dipendenti dello Stato e di Enti pubblici collocati a riposo.

3. I requisiti per l'ammissione alla selezione sopra complessivamente richiamati devono essere posseduti, pena l'esclusione, da ciascun candidato alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda.

4. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti dell'INAPP e il personale di ruolo degli altri soggetti individuati all'articolo 22, comma 1, Legge 30.12.2010, n. 240.

5. L'assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dall'INAPP o da altri enti pubblici e istituzioni di ricerca.

6. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della Legge 30.12.2010, n. 240, la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero.

7. L'assegno di ricerca non può essere attribuito a chi abbia già utilizzato assegni di ricerca nei limiti previsti dall'articolo 22 della Legge 30.12.2010, n. 240 e dal Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 21.6.2017.

8. L'Ufficio dirigenziale Affari generali e Personale dell'INAPP si occupa della verifica dell'ammissibilità delle domande e, in caso di riscontrata inammissibilità, ne fornisce comunicazione ai candidati interessati.

Articolo 3

Domanda di partecipazione e termini di presentazione

1. La domanda di partecipazione, da compilarsi secondo il modello riportato nell'Allegato, deve pervenire all'INAPP entro il termine perentorio di 20 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di pubblicazione del presente bando di selezione sul sito internet dell'Istituto (www.inapp.org).
2. Tale domanda, in formato pdf, deve essere presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da inoltrare all'indirizzo direzionepersonaleinapp@pec.it.
3. L'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata deve indicare la seguente dicitura: "domanda di partecipazione alla selezione per assegni ricerca – codice identificativo (*inserire il codice 1 per il programma di ricerca n. 1 "analisi e valutazione delle politiche pubbliche", 2 per programma di ricerca n. 2: "analisi dell'impatto del cambiamento tecnologico su mondo del lavoro e protezione sociale", 3 per "costruzione e sviluppo di basi di dati ed elaborazione di dati"*)". Non sono ammesse altre forme di invio e/o trasmissione della domanda.
4. Si considera regolarmente presentata la domanda di partecipazione pervenuta entro le ore 23.59 dell'ultimo giorno utile. L'orario di presentazione della domanda risulta attestato dal sistema informatico di gestione del servizio di posta elettronica certificata.
5. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, si intende prorogato di diritto al giorno non festivo successivo.
6. L'INAPP non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi dovuti a non corretto funzionamento dei sistemi informatici, né per il caso di mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare ad omessa o tardiva segnalazione di cambiamento o non operatività dell'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda.
7. Nella domanda di partecipazione, il candidato deve indicare con chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e nella consapevolezza della responsabilità penale prevista dall'articolo 47 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, le seguenti informazioni:
 - a. data e luogo di nascita, codice fiscale;
 - b. residenza;
 - c. cittadinanza posseduta;

- d. se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto oppure i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se cittadino straniero, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
- e. il titolo di dottore di ricerca posseduto (tra quelli indicati all'articolo 2 in funzione del programma di ricerca prescelto), con l'esatta indicazione dell'Università che lo ha rilasciato, della data in cui è stato conseguito e della relativa votazione, il titolo della tesi di dottorato, nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza qualora il titolo sia stato conseguito all'estero. Laddove il candidato sia in procinto di conseguire il titolo di dottore di ricerca, l'esatta indicazione dell'Università presso la quale verrà conseguito il titolo, la data prevista per il conseguimento (la data di conseguimento del titolo non può comunque essere superiore a sei mesi a decorrere dal termine finale per la presentazione della domanda), il titolo della tesi di dottorato;
- f. l'ottima conoscenza, orale e scritta, della lingua inglese e, per i soli candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, anche il livello di conoscenza, orale e scritta, della lingua italiana;
- g. il livello di conoscenza dei software informatici comunemente utilizzati nell'ambito delle discipline pertinenti ai temi di cui al programma di ricerca prescelto;
- h. di non avere procedimenti penali pendenti e non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con Pubbliche Amministrazioni;
- i. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione e l'utilizzo di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
- l. l'insussistenza di cause di incumulabilità ed incompatibilità rispetto al conferimento di assegni di ricerca, come previste dall'articolo 22 della Legge 30.12.2010, n. 240;
- m. l'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) al quale ricevere ogni comunicazione inerente la selezione, nonché un recapito telefonico.

8. La domanda deve essere sottoscritta in forma leggibile, datata e scansionata e alla stessa deve essere allegata copia fronte-retro, sottoscritta in calce, di un documento di identità del candidato in corso di validità.

9. Alla medesima domanda ciascun candidato deve allegare:

a) *curriculum vitae* europeo in formato pdf, debitamente sottoscritto e datato, indicante in particolar modo i titoli conseguiti e le attività di ricerca svolte;

b) fino ad un massimo di 5 pubblicazioni scientifiche (in formato pdf) di cui il candidato sia autore o co-autore, da selezionare esclusivamente in funzione dell'attinenza ai temi di cui al programma di ricerca prescelto;

c) un elenco, datato e sottoscritto, delle ulteriori pubblicazioni ritenute rilevanti ai fini della partecipazione alla selezione;

d) un abstract (massimo 500 parole) della tesi di dottorato;

e) una lettera (massimo 500 parole) che espliciti come il candidato ritiene di poter contribuire allo sviluppo scientifico dell'Istituto nel programma di ricerca prescelto, dal punto di vista analitico, metodologico e sostantivo.

10. Alla medesima domanda ciascun candidato può allegare sino a due lettere di presentazione.

11. Nel *curriculum vitae*, ciascun candidato deve riportare, prima della firma, l'espressa dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in ordine alla veridicità dei dati e delle informazioni nello stesso contenuti, nonché circa la consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci o falsità in atti. In caso di omesso inserimento di tale dichiarazione, nonché di mancata apposizione della firma autografa in calce al *curriculum vitae*, non si tiene conto del medesimo *curriculum* in sede di valutazione dei titoli.

12. Ciascun candidato può partecipare alla selezione per un massimo di due programmi di ricerca, attraverso due domande distinte e indipendenti. Laddove uno stesso candidato presenti più di due domande, si terrà conto solo delle due con data ed orario di ricezione più recente, come registrati dal sistema di posta elettronica certificata dell'INAPP.

Articolo 4

Esclusione dalla selezione

1. Salvo quanto precisato nei precedenti articoli in ordine all'ammissibilità delle domande di partecipazione, costituiscono motivo di esclusione dalla selezione:

- a. la presentazione della domanda dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 3 o con modalità diverse da quelle previste nel medesimo articolo;
 - b. la mancata indicazione nella domanda delle informazioni di cui all'articolo 3, comma 7.
2. Tutti i candidati, che abbiano presentato domande formalmente ammissibili, sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati in domanda e dell'osservanza delle previsioni di cui all'articolo 22 della Legge 30.12.2010, n. 240.
3. L'INAPP può disporre, in qualsiasi momento della procedura selettiva, l'esclusione dei candidati laddove gli stessi non risultino in possesso dei requisiti prescritti e/o dichiarati.

Articolo 5

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'INAPP ed è composta da cinque componenti scelti tra esperti delle aree scientifiche e disciplinari rilevanti rispetto ai temi relativi ai programmi di ricerca di cui all'articolo 1.

Articolo 6

Valutazione dei titoli e ammissione al colloquio

1. La Commissione esaminatrice adotta preliminarmente i criteri e parametri di valutazione delle candidature.
2. Per la valutazione di ciascun candidato, la Commissione esaminatrice dispone di 100 punti complessivi, di cui:
- a. 50 punti per la valutazione dei titoli e dell'esperienza scientifico-professionale attinente ai temi relativi al programma di ricerca prescelto dal candidato, come indicati nel *curriculum vitae* e nella documentazione allegata alla domanda;
 - b. 50 punti per il colloquio, che si svolge sui temi relativi al programma di ricerca prescelto, sulle competenze scientifico-professionali e sulle attività scientifiche maturate dal candidato, nonché sull'utilità delle competenze del candidato per la strategia di sviluppo scientifico dell'Istituto e sul modo in cui questi intende contribuire a tale strategia. Nel corso del colloquio verrà verificata l'ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, e l'esito della verifica sarà rilevante in sede di attribuzione del punteggio per il colloquio. Analogamente, verrà disposta la verifica della

conoscenza della lingua italiana per i candidati aventi cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi.

3. Saranno ammessi al colloquio i candidati ai quali sia stato attribuito un punteggio di almeno 40/50 in sede di valutazione dei titoli e dell'esperienza scientifico-professionale complessivamente maturata.
4. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una valutazione non inferiore o uguale a 40/50.
5. Ai candidati ammessi a sostenere il colloquio è fornita, all'indirizzo di posta elettronica certificata con cui hanno trasmesso la domanda di partecipazione o, se diverso, a quello espressamente indicato nella medesima domanda, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, comunicazione della sede, della data e dell'orario di svolgimento del colloquio, nonché del punteggio riportato in sede di valutazione dei titoli e dell'esperienza scientifico-professionale maturata sui temi del programma di ricerca prescelto.
6. In sede di colloquio, i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità da esibire alla Commissione.
7. I candidati che, senza alcuna giustificazione preventiva, non si presentino nella giornata ed all'orario di convocazione per sostenere il colloquio, sono considerati rinunciatari e decadono dalla possibilità di aver conferito l'assegno di ricerca per cui hanno presentato domanda.

Articolo 7

Graduatoria

1. Alla fine della selezione, la Commissione elabora la graduatoria provvisoria di merito dei candidati, formata tenendo conto del punteggio complessivo dagli stessi riportato in sede di valutazione titoli e di colloquio.
2. A parità di punteggio, si intende preferito il candidato che abbia riportato il punteggio più elevato in sede di colloquio. In caso di ulteriore parità di punteggio, si intende preferito il candidato più giovane di età anagrafica.
3. Il Direttore Generale, con propria determinazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria finale di merito per ciascun assegno, dichiarando i relativi vincitori.
4. Le graduatorie finali, una per ciascun programma di ricerca, sono pubblicate nella sezione bandi del sito internet www.inapp.org.

5. Le graduatorie possono essere utilizzate per la copertura dei posti rimasti vacanti in caso di rinuncia, anche successiva alla stipula del contratto, dei candidati risultati vincitori, sempre che gli stessi abbiano riportati i punteggi minimi di cui all'articolo 6.

6. Nel caso in cui per un programma di ricerca non venga raggiunto il numero massimo di assegni di ricerca attribuibili ai sensi dell'articolo 1, l'INAPP si riserva a suo insindacabile giudizio di aumentare il numero di assegni attribuiti ad altro programma di ricerca di cui all'articolo 1, qualora per tale programma di ricerca il numero di candidati che hanno riportato un punteggio superiore a 80 sia superiore al numero massimo di assegni di ricerca attribuibili ai sensi dell'articolo 1, utilizzando a tal fine la rilevante graduatoria di cui al comma 4.

7. Qualora per uno o più programmi di ricerca il numero di candidati che hanno riportato un punteggio superiore a 80 sia superiore al numero massimo di assegni di ricerca attribuibili ai sensi dell'articolo 1, l'INAPP si riserva, a suo insindacabile giudizio, di estendere il numero di assegni di ricerca disponibili per uno o più programmi di ricerca di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla conclusione del procedimento, utilizzando a tal fine la rilevante graduatoria di cui al comma 4.

Articolo 8

Conferimento degli assegni di ricerca

1. A ciascun vincitore è data formale comunicazione del conferimento dell'assegno di ricerca tramite posta elettronica certificata (pec), alla quale deve fare seguito, entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, a pena di decadenza, la dichiarazione di accettazione.

2. Il rapporto di collaborazione tra l'assegnista e l'INAPP è formalizzato mediante la stipula di apposito contratto, in cui sono precisate le modalità di articolazione e di svolgimento della collaborazione con l'Istituto.

3. Decadono dal diritto al conferimento dell'assegno di ricerca i candidati vincitori che, in assenza di gravi motivi debitamente comprovati, non si presentino entro il termine formalmente indicato dall'INAPP per la sottoscrizione del contratto di cui al comma precedente.

4. I candidati vincitori delle selezioni possono essere chiamati a presentare all'INAPP, entro il termine perentorio loro comunicato, a pena di perdita del diritto al conferimento dell'assegno, la documentazione relativa ai requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione ed ai titoli richiamati nel *curriculum vitae*.

Articolo 9

Compiti dell'assegnista e modalità di svolgimento del rapporto contrattuale

1. L'assegnista è tenuto a svolgere diligentemente, in osservanza dei principi di correttezza e buona fede, l'attività di ricerca nell'ambito del programma di ricerca per il quale gli è stato conferito il relativo assegno.
2. L'assegnista svolge la propria attività in INAPP in condizione di autonomia e senza predeterminazione di orario di lavoro. La sua attività è correlata ed articolata in funzione delle attività proprie del programma di ricerca di cui all'assegno di ricerca conferito. In tale contesto, l'assegnista si relaziona con il responsabile INAPP della struttura o servizio di assegnazione.
3. L'assegnista è, altresì, tenuto a rispettare le vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze appresi durante ed in occasione dello svolgimento delle attività di ricerca all'interno dell'INAPP.
4. L'attività dell'assegnista non comporta in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con l'INAPP e non costituisce titolo per l'assunzione nei ruoli dell'Istituto.
5. Gli assegni sono compatibili con altre fonti di reddito derivanti da lavoro autonomo a condizione che le corrispondenti prestazioni non interferiscano o non determinino conflitti di interesse con le attività di ricerca svolte dal titolare di assegno, non rechino alcun pregiudizio all'immagine e agli interessi dell'INAPP e si svolgano comunque con tempi e modalità compatibili con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca previste.
6. L'assegnista deve rispettare il Codice di Comportamento dell'INAPP, liberamente consultabile all'interno del sito internet dell'Istituto.
7. L'INAPP è tenuto a fornire a ciascun assegnista i mezzi disponibili per la realizzazione delle attività del programma di ricerca di riferimento, garantendo l'accesso alle attrezzature informatiche, la fruizione dei servizi tecnico-amministrativi, nonché quanto ulteriormente necessario allo svolgimento delle medesime attività, secondo le previsioni vigenti.
8. Il Responsabile della struttura di assegnazione coordina lo svolgimento dell'attività dell'assegnista, accertandosi che la stessa attività sia svolta correttamente e segnala ai competenti uffici dell'INAPP eventuali violazioni o inadempienze che possano dar luogo all'interruzione e revoca dell'assegno.

Articolo 10

Valutazione dell'attività svolta e dei risultati

1. Al termine del periodo contrattuale, l'assegnista deve predisporre e presentare all'INAPP una relazione conclusiva delle attività di ricerca svolte, che sarà oggetto di valutazione da parte del Responsabile della struttura o servizio di assegnazione.
2. L'assegnista è altresì tenuto a predisporre una relazione semestrale sulle attività svolte, che sarà anch'essa oggetto di valutazione da parte del Responsabile della struttura o servizio di assegnazione.
3. L'assegnista, anche in collaborazione con altri assegnisti e personale INAPP, deve presentare i risultati della propria attività nel ciclo di seminari interni, ed è altresì incoraggiato a partecipare a conferenze e convegni con selezione competitiva dei paper, nonché a pubblicare tali risultati in riviste e collane editoriali ad elevato impatto scientifico.

Articolo 11

Sospensione ed estinzione dell'assegno di ricerca

1. L'attività di ricerca può essere sospesa, previa comunicazione, qualora l'assegnista documenti di trovarsi in condizioni di gravidanza o puerperio o malattia grave; in tali casi, l'erogazione dell'assegno si intenderà sospesa durante i relativi periodi di assenza.
2. In tutti i casi in cui l'assegnista, per sopravvenute esigenze o motivazioni personali, non possa realizzare o portare a compimento l'attività prevista, dovrà dare debita comunicazione all'INAPP di rinuncia all'assegno con un preavviso di almeno trenta giorni. Tale periodo di preavviso potrà eventualmente essere ridotto dall'INAPP su istanza dell'interessato.
3. L'assegnista che, dopo aver iniziato l'attività prevista dal programma di ricerca, non la prosegue, senza giustificato motivo e senza fornire debita comunicazione, con regolarità per l'intera durata del rapporto, o che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 10, o si rende comunque responsabile di ipotesi di inadempimento grave, è dichiarato decaduto, con motivato provvedimento dell'INAPP, dalla fruizione dell'assegno per il rimanente periodo di durata del medesimo rapporto e si procede alla risoluzione del relativo contratto.
4. La reiterata violazione delle indicazioni del Responsabile della struttura o servizio di assegnazione, ovvero la valutazione negativa della relazione semestrale di cui al precedente articolo 10, comma 2, costituiscono cause di revoca dell'assegno e di risoluzione del contratto stipulato.

5. Il rapporto contrattuale instaurato tra l'INAPP e l'assegnista è comunque risolto di diritto, senza obbligo di preavviso, in presenza di sopravvenute cause o situazioni di incompatibilità rilevanti ai sensi dell'articolo 22, Legge 30.12.2010, n. 240, dell'articolo 3 del presente bando di selezione oltre che del Regolamento adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 21.6.2017.

Articolo 12

Trattamento economico

1. L'importo lordo annuo dell'assegno di ricerca è determinato in misura pari ad euro 28.000,00, al netto degli oneri a carico dell'INAPP, corrisposto in soluzioni mensili posticipate.
2. Per le eventuali trasferte che l'assegnista può essere chiamato ad effettuare per la realizzazione delle attività del programma di ricerca prescelto, trova applicazione la pertinente regolamentazione INAPP per il personale dell'Istituto.
3. L'INAPP provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari degli assegni di ricerca.

Articolo 13

Aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali

1. Agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4, Legge 13.8.1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, comma 26 e ss., Legge 8.8.1995, n. 335 e s.m.i..
2. Trovano, altresì, applicazione, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12.7.2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i..
3. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS di cui all'articolo 5 del citato Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 12.7.2007, è integrata dall'INAPP fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, Legge 30.12.2010, n. 240.

Articolo 14

Misure a tutela delle informazioni riservate

1. Gli assegnisti si impegnano a non divulgare dati e informazioni aventi carattere di riservatezza trattati o acquisiti in occasione dello svolgimento delle attività di ricerca.
2. Le attività poste in essere in esecuzione del programma di ricerca di riferimento che richiedano il trattamento dei dati personali sono svolte nel rispetto del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i. e dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del SISTAN, nonché di ogni ulteriore previsione normativa, anche dell'Unione Europea, comunque vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. Il Responsabile della struttura o del servizio, a cui l'assegnista fa riferimento per lo svolgimento dell'attività di ricerca, è responsabile del trattamento dei dati trattati nell'ambito delle medesime attività e garantisce che le stesse si realizzino nel rispetto delle norme in materia di segreto statistico (articolo 9, D.Lgs. n. 322/1989) e protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i.; Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016).

Articolo 15

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs 30.6.2003, n. 196 e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati dall'Ufficio dirigenziale Affari Generali e Personale dell'INAPP per le finalità di gestione della selezione e degli eventuali rapporti che verranno instaurati all'esito della selezione medesima.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; a tal fine, pertanto, i candidati dovranno espressamente manifestare nella domanda di partecipazione il proprio assenso al trattamento dei dati personali, pena l'inammissibilità della domanda medesima.
3. I dati personali dei candidati, che godono dei diritti previsti dall'articolo 7, D.Lgs 30.6.2003, n. 196, potranno essere comunicati a terzi unicamente per gli adempimenti di legge.
4. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Ufficio dirigenziale Affari generali e Personale dell'INAPP.

Articolo 16**Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, le previsioni in materia previste dall'articolo 22 della Legge 30.12.2010, n. 240 e dal Regolamento INAPP, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 21.6.2017.

Il Direttore Generale
Avv. Paola Nicastro

Documento sottoscritto con firma
digitale ex D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 e s.m.i.

Allegato

**Bando di selezione n. 1 del 2018
per conferimento assegni di ricerca**

Domanda di partecipazione
codice identificativo _____

All'INAPP
Corso d'Italia, 33
00198 Roma
direzionepersonaleinapp@pec.it

..l. sottoscritt. _____ (Nome e Cognome) chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il conferimento di assegni di ricerca avente codice identificativo _____.

A tal fine, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole della responsabilità penale prevista dall'articolo 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:

- a) di essere nato/a il _____ a _____ e di avere il seguente codice fiscale _____;
- b) di essere residente a _____ in _____;
- c) di essere cittadino _____;
- d) di essere iscritt_____ nelle liste elettorali del comune di _____;
- e) di avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in _____, presso _____ il _____, difendendo la tesi dal titolo _____ riportando la votazione _____; *in alternativa, di essere in procinto di conseguire, entro il _____, il titolo di dottore di ricerca in*

_____, presso _____, a seguito di difesa della tesi dal titolo _____;

- f) di avere un'ottima conoscenza, parlata e scritta, della lingua inglese (*e, se con cittadinanza diversa da quella italiana, di avere buona conoscenza della lingua italiana*);
- g) di avere un ottimo livello di conoscenza dei software comunemente utilizzati nell'ambito delle discipline pertinenti ai temi del programma di ricerca prescelto tra quelli di cui all'articolo 1 del bando;
- h) di non avere procedimenti penali pendenti e non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con Pubbliche Amministrazioni;
- i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione e l'utilizzo di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
- l) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incumulabilità ed incompatibilità rispetto al conferimento di assegni di ricerca rilevanti ai sensi dell'articolo 22, Legge 30.12.2010, n. 240, dell'articolo 3 del bando di selezione e del Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 21.6.2017;
- m) che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata è _____ e che il proprio numero telefonico è _____.

..I .. sottoscritt.. allega alla domanda i seguenti documenti:

1. *curriculum vitae* europeo in formato pdf, debitamente sottoscritto e datato;
2. n. __ pubblicazioni scientifiche;
3. elenco, datato e sottoscritto, delle ulteriori pubblicazioni;
4. abstract della tesi di dottorato;
5. lettera di cui all'articolo 3, comma 9, lettera e) del bando;
6. n. ___ lettere di presentazione (*facoltativo*);
7. copia fronte-retro leggibile di un documento di identità in corso di validità, sottoscritto in calce.

Data e luogo, _____

Firma _____

l.sottoscritt.. esprime, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e s.m.i., il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali forniti all'INAPP per tutti gli adempimenti connessi alla partecipazione alla selezione di cui al bando succitato.

..l sottoscritt.. richiede che ogni e qualsiasi comunicazione inerente la procedura selettiva di cui al medesimo bando gli venga inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata _____, sopra riportato, impegnandosi a comunicare immediatamente all'INAPP ogni eventuale variazione dello stesso indirizzo e riconoscendo espressamente che l'INAPP non assume alcuna responsabilità in caso di inesatta comunicazione o malfunzionamento o non operatività dell'indirizzo di posta elettronica certificata sopra richiamato, nonché in caso di irreperibilità del destinatario.

Data e luogo, _____

Firma _____